



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 480/16/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE LIGURIA PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 27 ottobre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, gli artt. 3 e 7;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante «*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016»;

VISTA la nota del 14 ottobre 2016 (prot. n. 54497) con la quale i sigg. Raffaella Paita, Sergio Rossetti e Giovanni Lunardon, in nome del il Gruppo consiliare “Partito Democratico” della Regione Liguria segnalavano che in data 13 ottobre 2016 sulla homepage del sito istituzionale della Regione Liguria è stato diffuso un comunicato dal titolo “*A Milano trilaterale con Lombardia e Veneto: diciamo no alla riforma costituzionale che toglie autonomia alle Regioni*”. A giudizio dei segnalanti “*Il contenuto dell’articolo è un chiaro invito agli elettori a esprimere un no in occasione della consultazione referendaria fissata per il 4 dicembre*”, integrando il predetto comunicato “*[...] una chiara violazione delle norme di comportamento degli enti pubblici in materia di consultazioni elettorale*”;

VISTA la nota del 21 ottobre 2016 (prot. n. 55665) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Liguria, in riscontro alla richiesta del 14 ottobre 2016 (prot. n. 54577), ha trasmesso gli esiti del procedimento istruttorio avviato nei confronti della Regione Liguria. In particolare, il Comitato, nel riscontrare che “*[...] a tutto il 18 ottobre 2016, l’articolo contestato era ancora consultabile sul sito internet della Regione Liguria*”, ha rilevato che “*il comportamento tenuto dal Presidente Giovanni Toti [...] pare violare [...] l’art. 9 l. 22 febbraio 2000, n. 28*” e che da parte dello stesso Presidente “*[...] nessun rilievo viene mosso in merito alla pubblicazione sul sito dell’articolo oggetto di contestazione, tantomeno viene assunto l’impegno a rimuoverlo*”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la nota del 17 ottobre 2016 con la quale il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, nella memoria trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni in merito ai fatti contestati formulata dal predetto Comitato, ha rilevato, in sintesi, quanto segue:

- L’incontro, avvenuto a Milano, con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto aveva natura istituzionale in quanto concerneva la posizione che le Regioni hanno assunto a difesa delle proprie prerogative e competenze nell’ambito del procedimento per la modifica e la revisione delle norme costituzionali. Fra i temi affrontati in occasione dell’incontro rientrano le difficoltà e le conseguenze derivanti per gli enti regionali dall’approvazione della riforma, in particolare l’eliminazione della cosiddetta “competenza concorrente” nonché il ridimensionamento delle competenze regionali ed il conseguente indebolimento degli stessi enti;
- La Regione, in virtù della posizione privilegiata che la legittima a promuovere referendum, è pertanto tenuta “*[...] a prendere posizione nell’ambito del procedimento che prevede l’espressione del corpo elettorale su materia di propria competenza*”;

PRESA VISIONE del comunicato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Liguria successivamente allegato alla documentazione istruttoria con nota del 21 ottobre



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2016 (prot. n. 55709), e ancora accessibile al momento della conclusione degli accertamenti istruttori da parte del competente Comitato, recante la fotografia dei Presidenti delle Regioni Liguria, Lombardia e Veneto con la dicitura «*“Un comitato istituzionale del no” al referendum sulla Riforma costituzionale che raggruppi sindaci e amministratori locali. Lo hanno lanciato i tre governatori di centrodestra Roberto Maroni, Luca Zaia e Giovanni Toti riuniti a Milano per siglare il documento “Serve un No”»;*

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che per le consultazioni referendarie la disciplina contenuta nella legge n. 28 del 2000 si applica dalla data di indizione dei *referendum* che, nel caso di specie, coincide con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016;

RILEVATO che l’iniziativa oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto il comunicato avente ad oggetto la costituzione del *“Comitato istituzionale del No”* da parte dei Presidenti delle Regioni Liguria, Lombardia e Veneto è stato pubblicizzato sul sito istituzionale della Regione Liguria in un momento successivo all’indizione del referendum costituzionale;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO, pertanto, che la pubblicazione sul predetto sito istituzionale del comunicato recante *«“A Milano trilaterale con Lombardia e Veneto: diciamo no alla riforma costituzionale che toglie autonomia alle Regioni - Un comitato istituzionale del no” al referendum sulla Riforma costituzionale che raggruppi sindaci e amministratori locali. Lo hanno lanciato i tre governatori di centrodestra Roberto Maroni, Luca Zaia e Giovanni Toti riuniti a Milano per siglare il documento “Serve un No”»* è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che le attività di comunicazione effettuate dalla Regione Liguria in merito all'incontro fra i Presidenti delle Regioni Liguria, Lombardia e Veneto finalizzato alla costituzione del *“Comitato istituzionale del No”*, appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni contenute nel predetto comunicato riguardano tematiche attinenti al quesito referendario e non sono in alcun modo correlate all'efficace funzionamento dell'ente. Inoltre la pubblicazione della foto che ritrae i Presidenti delle Regioni Liguria, Lombardia e Veneto e dei loro nomi rende il materiale informativo pubblicato sul sito dell'ente non conforme al requisito dell'impersonalità;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di condividere le valutazioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria in ordine alla sussistenza della violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte dell'Amministrazione regionale della Liguria;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

ORDINA

alla Regione Liguria di pubblicare sulla *home page* del proprio sito istituzionale, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di cinque giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale avente ad oggetto l'incontro per la costituzione del "Comitato istituzionale del No", pubblicato in data 13 ottobre 2016. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata alla Regione Liguria e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi